



**TRIBUNALE DI BRINDISI  
SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI  
SEZIONE PENALE**

**DISPOSITIVO DI SENTENZA E CONTESTUALI  
MOTIVAZIONE**

**SENTENZA**  
(artt. 544 e segg. 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Brindisi presso la sezione distaccata di Ostuni  
Dott.ssa Stefania De Angelis alla pubblica udienza del  
17.04.2009 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del  
dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

via \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, ivi residente alla  
n. 19  
Libero contumace

**IMPUTATO**

della contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2 D.Lvo 30  
aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), per avere  
guidato l'autovettura RENAULT Clio tg. \_\_\_\_\_ in  
stato di - ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande  
alcoliche.  
In Ostuni il 08.10.2004

Il P.M. chiede: n.d.p. per prescrizione.  
Il difensore di fiducia Avv. Vito Melpignano in sost. Avv.  
Maria Lascale chiede: si associa.

**R.G.N.R.  
n.5047/08  
R.G.T.  
n.63/08  
SENTENZA  
n.86/09  
del 17.04.2009  
IRREVOCABILE IL**

.....  
Depositata in Cancelleria il  
17.04.2009

Il Cancelliere B3  
Vito A. De Pascalis

Comunicazione ex art. 548  
co. 3 c.p.p. al P.G.

il.....

Comunicazione ex art. 15  
reg. esec. c.p.p./ art. 548 2 co  
c.p.p.  
al P.M.

il.....

.....  
Estratto al contumace  
notificato il

.....  
Avviso ex art. 548 co. 2  
c.p.p. notificato il

.....  
Estratto ex art. 28 reg. esec.

Al P.M. il.....

Redatta scheda il

.....  
Art. n.....  
Mod. 3/SG

## FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione del 4.3.2008, emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, era tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, per rispondere del reato in rubrica ascritto.

Esperite le formalità preliminari ed ammesse le prove richieste dalle parti, dopo un'udienza di mero rinvio dovuto all'assenza dei testimoni della pubblica accusa, in data odierna il P.M. e il difensore rilevavano l'intervenuta prescrizione del reato.

Pertanto, le parti rassegnavano le conclusioni riportate in atti.

Va dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per intervenuta prescrizione.

Ed invero, il fatto contestato risale all'8.10.2004. Pertanto, trattandosi di fattispecie contravvenzionale, il termine massimo di prescrizione è decorso in data 8.4.2009, secondo quanto stabilito dagli artt. 157 e 160 c.p.

### P.Q.M.

Visto l'art. 129 c.p.p. e 157 c.p.;  
dichiara non doversi procedere nei confronti di \_\_\_\_\_ in ordine al  
reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione.

Ostuni, 17.4.2009

IL GIUDICE

*Stefano De Angelis*

IL CANCELLIERE  
Mio DE \_\_\_\_\_